

**C.U.C. RHO**

**BANDO DI GARA**

a procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma SINTEL  
dell' Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA)  
[www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it)

**CONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI VENTI, DELLA GESTIONE DEI  
SERVIZI DI PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE , RICREATIVE E DI  
ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO  
COMUNALE "MOLINELLO"**

**PER IL COMUNE DI RHO**

**CIG 7773712E11**



**Centrale Unica di Committenza**

## **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Centrale Unica di Committenza - C.U.C. Rho (CF: CFAVCP-0001028) istituita presso il Comune di Rho - Ente Capofila:  
Comune di Rho - piazza Visconti 24 - 20017 - Rho (MI) - [www.comune.rho.mi.it](http://www.comune.rho.mi.it) - Tel. 02 93332550 / 569 - Fax 02 93332381 - E-mail: [CUC@comune.rho.mi.it](mailto:CUC@comune.rho.mi.it).  
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 56/2016 e smi - Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice) si comunica che il Responsabile del Procedimento del servizio è la Dr.ssa Elisabetta Sperati P.O. Servizi Culturali, bibliotecari, ricreativi e sportivi e politiche sociali del Comune di Rho.

## **2. NATURA, OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE**

Le prestazioni oggetto della concessione sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito: CSA) e possono così riassumersi:

1. Affidamento delle aree di proprietà comunale collocate all'interno del centro sportivo comunale denominato "Molinello" (Allegato 1 del CSA), specificamente individuate nella planimetria (Allegato 2 al CSA), per la gestione delle attività sportive, comprese eventualmente quelle riabilitative e di medicina dello sport, ricreative, culturali e di animazione del tempo libero rivolte alla generalità dei cittadini;
2. Costituisce altresì oggetto della concessione anche l'esecuzione dei lavori edili di qualsiasi tipo da realizzare nelle aree di cui all'Allegato 2 al CSA. Tali lavori costituiscono carattere accessorio e secondario rispetto all'oggetto principale del contratto che è costituito dalla gestione dei servizi di cui al punto 1.

Sulla base di tali considerazioni, dettagliatamente illustrate nell'allegato 5 al CSA, la concessione si configura come concessione di servizi.

L'oggetto principale del contratto è il servizio di gestione impianti sportivi CPV 92610000-0.

## **3. PROCEDURA DI SELEZIONE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Determinazione a contrattare del Dirigente C.U.C. RHO n. 37 del 24/01/2019.

La procedura prevista per la scelta del contraente è quella "aperta" ai sensi degli art. 3, lettera sss) e art. 60, comma 1, del Codice mentre il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati nel presente bando di gara e secondo le disposizioni del summenzionato decreto.

La gara verrà esperita con modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA. Il Concorrente debitamente registrato a Sintel ed accreditatosi per il Comune di Rho (MI) accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invia Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

## **4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **4.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati
- 2) Bando di gara e relativi allegati:
  - Documento di gara unico europeo (All. A)
  - Modello dichiarazione integrativa (All. B)
  - Patto di integrità (All. C)
  - Modello "Offerta Economica" (All. D)

Tutti i documenti succitati sono disponibili sul sito internet del Comune di Rho (d'ora in poi "Comune"): [www.comune.rho.mi.it](http://www.comune.rho.mi.it) nonché sul sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) nella sezione Sintel - piattaforma e-procurement e non potranno essere trasmessi via e-mail o fax.  
La stessa documentazione può inoltre essere visionata presso l'ufficio C.U.C. RHO - Rho, Piazza Visconti, 23 da LUN a VEN 9:00 - 12:30.

#### 4.2 CHIARIMENTI

Attraverso la piattaforma Sintel verranno veicolati i quesiti dei concorrenti e le risposte della Stazione Appaltante. A tale proposito i quesiti ed i chiarimenti relativamente alla gara d'appalto devono pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del 08.03.2019**. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet [www.comune.rho.mi.it](http://www.comune.rho.mi.it) percorso: bandi di gara/bandi/bandi aperti/ oggetto della gara/documentazione/faq nonché sul sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) nella sezione Sintel - piattaforma e-procurement percorso oggetto della gara/documentazione gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### 4.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di Sintel denominato "Comunicazioni della procedura" assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno della procedura stessa in Sintel.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E FINANZIAMENTO

Il valore economico della presente concessione, sulla base della durata di venti anni e stimato al momento della stesura del Capitolato Speciale d'Appalto, è definito in € 14.006.532,50 oltre IVA;

L'importo complessivo per i lavori è quantificato in € 1.873.302,28 di cui € 47.471,60 per oneri sicurezza - IVA esclusa (a totale carico del concessionario)

L'importo per la progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi e altre competenze professionali, è quantificato in € 272.720,43 esclusa Cassa e IVA (a totale carico del concessionario).



**Centrale Unica di Committenza**

La modalità di determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori è a corpo.

Il concessionario provvederà alla realizzazione ed installazione delle opere in regime di finanziamento con mezzi propri e/o tramite terzi, recuperando l'investimento attraverso i ricavi di gestione.

**Pertanto la controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere realizzate per tutta la durata della concessione.**

L'equilibrio economico dell'investimento deve risultare da un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art.106 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 385/1993 o da società di revisione ai sensi dell'art.1 della L. n. 1966/39.

In caso di finanziamento da parte di istituti di credito, l'offerta economica dovrà essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti del piano economico-finanziario.

Si mette in evidenza altresì che, in caso di finanziamento da parte di istituti di credito, l'istituto non può apporre ipoteca su beni immobili in concessione di proprietà del comune.

Gli investimenti dovranno essere ammortizzati entro il termine finale della concessione, come risultante dall'offerta.

## **6. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

### **6.1 Durata della concessione**

La durata massima della concessione è prevista in **anni 20 (venti)**. La decorrenza effettiva è stabilita dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di eventuale consegna anticipata della concessione.

### **6.2 Termine per l'esecuzione dei lavori**

I termini per l'esecuzione dei lavori sono i seguenti:

- Termine di consegna del progetto definitivo: entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
- Termine di consegna del progetto esecutivo: entro 60 giorni dall'acquisizione dei pareri e dalla validazione del progetto definitivo;
- Termine di inizio lavori: entro il 30 settembre 2020 gli impianti sportivi di cui alle aree "A", "A-1" e "B" di cui all'allegato 2 al CSA (tennis e calcetto);
- Termine di esecuzione dei lavori: 5 anni decorrenti dalla data della firma del contratto.

## **7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi a partecipare:

- i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, che siano in possesso dei requisiti di seguito prescritti.
- i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 L. Regione Lombardia n. 27/2006, in particolare le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, riconosciute dal CONI, che siano in possesso dei requisiti di seguito prescritti.

Ai sensi dell'artt. 48 del Codice è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario di concorrenti.

I soggetti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 45 del Codice e 62 del DPR 207/2010 mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), di Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalle singole imprese raggruppate/consorziate nella misura prescritta nei successivi capoversi.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all'articolo 45 del Codice.

E' fatto divieto ai Concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio.

E' fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

## 8. REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici dovranno essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti:

### Requisiti generali

- non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni obbligatorie persone disabili);
- inesistenza di divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012;
- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

## 9. REQUISITI SPECIALI

### 9.1 REQUISITI DI IDONEITA'

- 1) Requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice: iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quello oggetto della presente gara o nella sezione REA della CCIAA, se previsto dalla natura del soggetto, Albo Nazionale delle cooperative presso il Ministero delle attività produttive. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- 2) Ai sensi dell'art.90.25 della Legge 289/2002, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. I soggetti partecipanti, a pena di esclusione, devono appartenere a tali tipologie. In caso di raggruppamenti, a pena di esclusione, almeno uno dei soggetti, non necessariamente il capofila, deve appartenere ad una di tali tipologie:
  - Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
  - Associazione sportive dilettantistiche;
  - Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate;

- Federazioni sportive nazionali.

## 9.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- Avere realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando (2016-2017-2018) un fatturato minimo annuo complessivo non inferiore a € 150.000,00;
- Avere realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando (2016-2017-2018) un fatturato minimo annuo specifico riferito ai servizi di carattere sportivo di € 80.000,00 (il concorrente dovrà dimostrare tali entrate presentando l'elenco dei principali servizi specifici con l'indicazione degli importi e dei destinatari del servizio stesso);

Si precisa che le presenti dichiarazioni sono richieste al fine di garantire all'Amministrazione che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell'appalto.

- Avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi RCT e RCO con l'impegno da adeguarsi, qualora aggiudicatario, ai parametri definiti dal CSA;
- Dichiarazione bancaria (non autocertificabile): intrattenere rapporti regolari e puntuali con almeno un (1) istituto bancario. In caso di RTI tutte le imprese raggruppate devono possedere la dichiarazione bancaria. In caso di Consorzi la dichiarazione bancaria deve essere presentata sia dal Consorzio stesso se esecutore del servizio, sia da tutte le consorziate qualora incaricate dell'esecuzione del servizio o di parte di esso.

I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere soddisfatti cumulativamente dagli operatori partecipanti alla procedura, in forma singola o associata. Il requisito relativo ai fatturati complessivo e specifico deve essere posseduto dalla capogruppo/mandataria nella misura minima del 40% e la restante parte cumulativamente dal/dai mandanti. Al fine di favorire la partecipazione anche di nuovi operatori non è prevista una misura minima per i mandanti. In qualsiasi caso la mandataria deve possedere i requisiti e eseguire le prestazioni in forma maggioritaria. Resta inteso che cumulativamente l'importo dei fatturati deve essere garantito nella misura del 100%.

## 9.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Avere gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2016-2017-2018) alla data di pubblicazione del bando almeno n. 1 impianto sportivo, comprendente almeno una palestra, per un periodo complessivo non inferiore a 24 mesi anche non continuativi (il totale complessivo deve essere di almeno 24 mesi negli ultimi 36 mesi a partire dal 31.12 dell'ultimo esercizio chiuso alla data di pubblicazione del bando, andando a ritroso).

Il requisito in caso di raggruppamento, deve essere posseduto cumulativamente dai soggetti comprendenti il raggruppamento.

## **10. LAVORI**

In considerazione del fatto che la concessione prevede, altresì, la realizzazione di lavori pubblici e la progettazione, gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esecuzione dei lavori e la progettazione, come di seguito elencati (art. 170 e art. 83 comma 1 lett. c) del Codice).

Gli operatori economici dovranno essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:

### 10.1 REQUISITI GENERALI

- non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni obbligatorie persone disabili);

- inesistenza di divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012;
- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

**10.2 REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI ED ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:**

L'importo complessivo per le opere è previsto in € 1.873.302,28= (di cui € 47.471,60 per oneri sicurezza) oltre IVA nella misura di legge

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualific. obbligatoria	Importo (€)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Finiture di opere generali in materiali lignei ....	OS6	III bis	NO	1.346.298,96	Prev. (71,87%)	SI
Edifici civili e industriali	OG1	II	SI	527.003,32	Scorp. (28,13%)	SI

L'eventuale subappalto per i lavori non può superare la quota del 30 per cento dell'importo dei lavori, (art. 105 - comma 2, D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56).

Si segnala sin d'ora che l'affidatario del subappalto non dovrà risultare tra i partecipanti alla presente procedura di gara.

Nella categoria prevalente comprendere tutte le categorie inferiori al 10% nonché i costi sicurezza.

Il concorrente che non sia in possesso di adeguata qualificazione per la categoria OG1 è obbligato, pena l'esclusione, a dichiarare il subappalto per tale categorie oppure partecipare in raggruppamento temporaneo di tipo verticale oppure avvalersi dell'istituto dell'avvalimento. Nel caso di subappalto i requisiti mancanti devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente.

Come previsto dal capitolato, si precisa che le lavorazioni da svolgere prevedono la realizzazione di piani da gioco in erba sintetica. Pertanto si ritiene di non prevedere la possibilità che le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 possano realizzare tali lavorazioni. Risulta pertanto obbligatorio il possesso della categoria specializzata OS6.

**Qualificazione SOA richiesta: OS6 - class. III bis e OG1 - Class. II ovvero OS6 - class IV.**

**Garanzia della qualità**

- Le imprese qualificate per la classifica III devono possedere la certificazione di sistema di qualità di cui all'art. 63 del DPR 207/2010 conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

### 10.3 REQUISITI MINIMI DI NATURA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi come di seguito elencati:

- Attestazione SOA per **progettazione e costruzione**, in corso di validità, per **cat. OS6 - class. III bis e OG1 - Class. II ovvero OS6 - class IV** ;

L'operatore economico può effettuare direttamente la progettazione (se in possesso di attestazione SOA per progettazione ed esecuzione), avvalersi di progettisti (art. 89 del Codice), costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione o indicare in sede di gara il progettista incaricato, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara da parte dei progettisti a prescindere dalla modalità di partecipazione degli stessi.

I professionisti indicati al pari di quelli associati mediante avalimento e RTI redigono e sottoscrivono l'offerta tecnica che sarà valutata dalla stazione appaltante.

In assenza di attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, i progettisti dovranno possedere i seguenti requisiti:

#### **Requisiti generali:**

- non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni obbligatorie persone disabili);
- inesistenza di divieto di contrattare di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012;
- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. ;

#### **Requisiti di idoneità professionale:**

- requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 83 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi (iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l'attività oggetto del presente appalto);
- possesso di tutti i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 e dal D.M. Infrastrutture n. 36 del 13.02.2017;

#### **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**

I concorrenti, pena l'esclusione, devono essere in possesso, dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

- a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (2014 - 2018), per un importo pari ad **€ 272.720,43 annui**. In alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico-finanziaria, è possibile dimostrare di avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo minimo di € 272.720,43 fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come previsti dall'art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lett.a).
- b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (2009 - 2018) di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (**E11 - Edilizia - grado di complessità 0,95**), per un importo globale per classe e categoria E11 - Edilizia pari a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (**€ 1.873.302,28**);
- c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni (2009 - 2018) di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, ciascuno relativo a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (**E11 - Edilizia - grado di complessità 0,95**), per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte

l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla categoria, descrizione e grado di complessità riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (2 servizi di punta ciascuno per un importo lavori minimo di € 936.651,14 - E11 - Edilizia - grado di complessità 0,95);

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014).

Si precisa che l'art. 8 del DM 17.06.2016 stabilisce che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore purché all'interno della stessa categoria. Pertanto ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria (Edilizia - Strutture - Infrastrutture per la mobilità), le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Per le opere inquadrabili nelle altre categorie, si rende necessaria una valutazione specifica in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (Linee Guida ANAC n. 1).

Per le opere con classe e categoria stabilite dalla normativa precedente al DM del 17/06/2016, si applica la corrispondenza prevista dalla Tavola Z-1 "categorie delle opere - parametro del grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondenze", allegata al citato DM. In caso d'incertezza nella comparazione, prevarrà il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

#### Raggruppamenti e Consorzi stabili

I requisiti finanziari e tecnici di cui alle lettere a), b), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria deve possedere una percentuale minima degli stessi requisiti non inferiore al 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, senza percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

Il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile. Il requisito della non frazionabilità è riferito al singolo intervento di punta e non alla coppia di tali servizi. Pertanto è ammissibile che un servizio sia posseduto da un operatore ed il secondo da un altro riuniti in RTI.

Il Concorrente dovrà dimostrare quanto richiesto presentando l'elenco dei principali servizi specifici con l'indicazione degli importi, delle date, dei destinatari del servizio, delle categorie e grado di complessità.

Il ruolo di progettista, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione possono essere affidati a soggetti diversi.

## 11. AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità].

In caso di avvalimento, a completamento della documentazione precedentemente descritta al capitolo BUSTA TELEMATICA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" il concorrente dovrà allegare, pena l'esclusione:

- a) per i lavori, attestazione SOA dell'Impresa ausiliaria;
- b) dichiarazioni sottoscritte da parte dell'impresa ausiliaria attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice sulla base degli *allegati A "DGUE" e "B"* al presente bando di gara e preferibilmente utilizzando gli stampati proposti, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore;
- c) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestanti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Si segnala che il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia all'art. 89 del Codice.

## **12. SUBAPPALTO**

Come previsto dal Capitolato è consentito il subappalto ai sensi del agli artt. 174 e 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nella misura del 30% del valore della concessione (30% di € 14.006.532,50 oltre IVA di legge).

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi.

Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 24 del CSA per:

- a. Lavori e opere relative alla realizzazione dei campi da tennis, calcetto e blocco spogliatoi;
- b. Altri interventi edilizi;
- c. Attività di somministrazione di cibi e bevande;
- d. Manutenzioni;
- e. Gestione degli impianti da tennis e/o calcetto.

E richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori come previsto dall'art. 105, comma 6, del Codice.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna (3 subappaltatori);
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

**I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.**

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Ai sensi della legge 136/2010 anche nei rapporti tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente è fatto obbligo di osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Conseguentemente tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In sede di rilascio di autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto di appalto. Si ricorda che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento tra appaltatore e subappaltatore o subcontraente devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) riportati nel bando.

### **13. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, a favore della C.U.C. RHO, resa ai sensi ed in conformità dell'art. 93 del Codice, con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta per un importo di € 280.130,65 (duecentottantamila e centotrenta/65) pari al 2% del valore posto a base di gara.
- 2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Si ricorda che nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, coassicurazione l'impegno, deve essere rivolto nei confronti di tutte le imprese componenti il raggruppamento ovvero può essere intestato alla sola Mandataria purché riporti espressamente anche la menzione che viene prestato in nome e per conto di tutti gli associati. Tale obbligo si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione, contenga già tale impegno.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6.9.2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione alla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- ✓ Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari con versamento effettuato alle coordinate IBAN IT04L052162050000000066972 - TESORERIA CREDITO VALTELLINESE S.p.A. - Via Mascagni

ang. Via Pace n. 2 - RHO, oppure con bonifico postale alle coordinate postali IBAN: Comune di Rho Servizio Tesoreria IT88Y0760101600000048472203;

- ✓ titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti;
- ✓ fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati ex DPR 115 del 30.03.2004 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Pertanto le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno essere accompagnate da copia conforme della autorizzazione ministeriale, ovvero da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'intermediario attestante il possesso di detta autorizzazione con indicazione dei relativi dati e la dichiarazione di essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito e coassicurazione la garanzia fideiussoria, deve essere intestata a tutte le imprese componenti il raggruppamento ovvero può essere intestata alla sola Mandataria purché riporti espressamente anche la menzione che viene prestata in nome e per conto di tutti gli associati.
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19.01.2018 e dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
  - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

I concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della Serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a) In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- b) In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

#### 14. SOPRALLUOGO

E' fatto obbligo ai concorrenti - in quanto ritenuto elemento essenziale per la partecipazione alla presente gara - di effettuare un sopralluogo, prima della formulazione dell'offerta, in modo tale che i concorrenti interessati possano prendere atto, de visu, dei luoghi dove verranno svolte le prestazioni previste in concessione. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

A conclusione del sopralluogo il Comune rilascerà al referente del concorrente un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito nella busta telematica "Documentazione Amministrativa", così come descritto ai successivi articoli.

Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il comune di Rho, mediante la trasmissione di una richiesta scritta che dovrà indicare: ragione sociale del concorrente per conto del quale sarà eseguito il sopralluogo, il soggetto che lo effettuerà e a quale titolo rispetto al concorrente (es. legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico, ecc.), il relativo recapito telefonico/fax/posta elettronica.

Tale richiesta dovrà pervenire via posta elettronica all'indirizzo: [sport@comune.rho.mi.it](mailto:sport@comune.rho.mi.it) entro il termine del **04.03.2019**.

Il Comune confermerà per iscritto il giorno, l'ora ed il luogo dal quale inizierà il sopralluogo.

Termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo il giorno **08.03.2019**.

Il Comune metterà a disposizione del concorrente un incaricato che avrà la sola funzione di accompagnamento presso il luogo oggetto di concessione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico (come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro) in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'impresе (di seguito denominato anche solo "RTI") o di consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, il sopralluogo può essere fatto da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purchè munito di delega del mandatario/capofila.

In caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purchè munito di delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

L'attestazione di sopralluogo rilasciato dovrà essere inserita nella busta telematica "Documentazione Amministrativa", così come descritto ai successivi articoli.

**15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a € 200,00 da effettuarsi con una delle seguenti modalità previste dall'ANAC:

- versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, collegandosi "Servizio di riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità ([www.avcp.it](http://www.avcp.it)), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi" seguendo le istruzioni a video. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione.
- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità ([www.avcp.it](http://www.avcp.it)), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Il codice identificativo della gara (CIG) da indicare è 7773712E11

**16. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

La presente procedura aperta viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56. La Stazione Appaltante C.U.C. Rho (Profilo su Sintel: Comune di Rho codice fiscale 00893240150), utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere all'indirizzo internet corrispondente all'URL [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

1. La busta telematica A contenente la documentazione amministrativa.
2. La busta telematica B contenente l'offerta tecnica.
3. La busta telematica C contenente l'offerta economica

I concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in lingua italiana con le modalità previste nel presente bando di gara, entro le ore **23.59** del giorno **18 marzo 2019** esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel, a pena esclusione dalla gara.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente bando di gara, pena l'esclusione dalla presente procedura.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della garanzia provvisoria).

**17. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 18. BUSTA TELEMATICA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La documentazione deve pervenire, esclusivamente tramite la modalità telematica.

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel ed accreditatosi per il Comune di Rho (MI) accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invia Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it).

Al primo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "Requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

### 18.1 Documento di gara unico Europeo

*Documento di gara unico Europeo*, sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, sulla base dell'allegato "A", unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

**Si precisa che l'operatore economico sarà tenuto a compilare tutte le parti tranne la quinta; della parte quarta devono essere compilate le sezioni dalla A alla D.**

Si precisa che:

- tale dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- tale dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

**Si richiama l'obbligo di presentazione di un autonomo DGUE da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A - Informazioni sull'operatore economico del DGUE, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), d.lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009, di eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal presente bando.**

Con riferimento alla parte II, lettera B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico del DGUE, si richiede di indicare in tale parte i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l'offerta, anche dei seguenti soggetti ai sensi dell'art. 80 comma 3, in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

- titolare dell'impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali;
- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo
- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici, nonché eventuali soci accomandanti se muniti di poteri di rappresentanza (es. procura) per le società in accomandita semplice
- tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione e vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, cooperative o consorzi.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I., precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando.

A tale scopo, in particolare, nel campo "Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)" andrà indicato se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla parte II, lettera C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (articolo 89 del Codice - Avvalimento), l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Con riferimento alla parte II, lettera D - Informazioni sui subappaltatori del DGUE, nel caso ci si intenda avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, si richiama l'obbligo di indicare i servizi/lavori o parte dei servizi/lavori che si intende subappaltare, nonché la terna di subappaltatori (esclusivamente nel caso di subappalto di servizi, forniture o lavori se rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016) tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi/forniture/lavori o parti dei servizi/forniture/lavori che si intendono subappaltare, presentando altresì per ognuno di essi un autonomo DGUE e le dichiarazioni di cui all'Allegato B del presente disciplinare.

Con riferimento alla parte III, lettera A - Motivi legati a condanne penali del DGUE, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

Con riferimento alla parte III, lettera D - Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale del DGUE si specifica che, nell'indicare che non si applicano motivi di esclusione, si dichiara, secondo quanto ulteriormente prescritto nel presente bando, che:

- nei confronti di alcuno dei soggetti che devono essere menzionati nella parte II, lettera B è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011 non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- nei confronti dell'Operatore Economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;

- l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 55/1990 o, pur avendo violato il divieto, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
- l'Operatore Economico è in regola con le norme di cui alla legge 68/1999;
- l'Operatore Economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, o, pur essendo stato vittima di tali reati, ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria o non ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria per il ricorrere di uno dei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, Legge n. 689/1981;
- l'Operatore Economico si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla presente procedura di gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti d'Impresa o GEIE, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- l'Operatore Economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16ter D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Con riferimento alla parte IV, lettere A - Idoneità, lettera B - Capacità economica e finanziaria, lettera C - Capacità tecniche e professionali e lettera D - Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale del DGUE si specifica che l'Operatore Economico dovrà fornire indicazione circa il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.

Relativamente alla compilazione del DGUE si precisa che ove il dichiarante non sia in possesso di firma digitale dovrà:

- scaricare sul proprio PC il documento;
- stampare e sottoscrivere in originale il documento;
- scansionare il documento sottoscritto in originale unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ed inserire il file nel sistema.

**18.2 Dichiarazione integrativa** resa in carta libera sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, sulla base dell'allegato "B", unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa che:

- tale dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- tale dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- tale dichiarazione deve essere resa anche dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;

Si precisa che ove il dichiarante non sia in possesso di firma digitale dovrà:

- scaricare sul proprio PC il documento;
- stampare e sottoscrivere in originale il documento;
- scansionare il documento sottoscritto in originale unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ed inserire il file nel sistema.

**18.3 Documentazione attestante l'avvenuta costituzione a favore della C.U.C. RHO della garanzia provvisoria ( vedi art. 13 del Bando)**

Il concorrente dovrà scansionare il documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria ed inserire il file nel sistema.

Qualora sia disponibile l'originale in formato elettronico del documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria, con firma digitale apposta dal soggetto emittente sarà sufficiente inserirlo nel sistema.

I concorrenti che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, dovranno inserire copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione.

**18.4 Impegno ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017**, di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a favore del Comune di Rho per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risulti affidatario, ove la cauzione provvisoria venga prestata tramite versamento o in titoli del debito pubblico.

Si ricorda che nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito l'impegno deve essere rivolto nei confronti di tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento ovvero può essere intestato alla sola Mandataria purché riporti espressamente anche la menzione che viene prestato in nome e per conto di tutti gli associati.

Si ricorda che l'impegno a rilasciare cauzione definitiva non è richiesto alle microimprese, alle piccole e medie imprese e ai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'operatore che intende avvalersi di tale possibilità è tenuto a dichiarare tale circostanza.

Tale obbligo si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, contenga già tale impegno. In caso contrario il concorrente dovrà scansionare l'impegno ed inserirlo nel sistema.

Qualora sia disponibile il formato elettronico del documento attestante l'impegno, con firma digitale apposta dal soggetto emittente sarà sufficiente inserirlo nel sistema.

**18.5 Ricevuta Versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** dell'importo di € 200,00 (vedi art. 15 del Bando)

**18.6 Patto di integrità approvato dal Comune di Rho (allegato C del presente bando):** tale documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.

**18.7 Attestazione dell'avvenuto sopralluogo** rilasciata da personale comunale incaricato, effettuato con le modalità ed i termini di cui al precedente articolo denominato "Sopralluogo".

Il concorrente dovrà scansionare l'attestazione rilasciata dagli uffici comunali ed inserire il file nel sistema;

**18.8 Dichiarazione bancaria (non autocertificabile):** di intrattenere rapporti regolari e puntuali con almeno un (1) istituto bancario.

Il concorrente dovrà scansionare l'attestazione ed inserire il file nel sistema;

#### Ulteriore documentazione

**18.9** In caso di partecipazione in avalimento dovrà essere prodotta, con firma digitale o, ove non possibile mediante scansione, tutta la documentazione prescritta dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 56, ed elencate nel presente bando al capitolo "Avalimento".

**18.10** Ove la documentazione di gara e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica venga sottoscritta da un procuratore, andrà prodotta scansione della procura a comprova dei poteri di firma. Nel caso dell'Institore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della dichiarazione di cui all'allegato A.

**18.11** Per i Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti:

- **copia della scrittura privata autenticata** di costituzione del raggruppamento da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle Imprese costituenti il raggruppamento temporaneo e qualificata Mandataria, la quale esprime l'offerta in nome e per

conto proprio e delle mandanti, con indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- **dichiarazione di partecipazione al raggruppamento** sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate. La dichiarazione deve specificare il tipo di raggruppamento temporaneo prescelto con l'indicazione dell'impresa mandataria e delle mandanti, le singole quote di partecipazione al raggruppamento nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le associate conferiranno mandato collettivo alla mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno scrittura privata autenticata di raggruppamento temporaneo di imprese

Il concorrente dovrà scansionare il documento attestante la costituzione del raggruppamento o l'impegno alla sua costituzione ed inserire il file nel sistema;

Qualora sia disponibile l'originale in formato elettronico del documento con firme digitali sarà sufficiente inserirlo nel sistema.

**18.12** Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 45 comma 2 D. Lgs. 50/2016

- **dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante del Consorzio** concorrente alla gara con l'indicazione del tipo di Consorzio e dei consorziati per i quali il Consorzio stesso concorre. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio
- **copia dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio** ed eventuali sue modifiche, con indicazione delle imprese consorziate;

**18.13** per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati
- **copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE**, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo

## **19. BUSTA TELEMATICA B "OFFERTA TECNICA"**

Anche l'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, esclusivamente tramite la modalità telematica.

Pertanto al secondo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "Offerta tecnica" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione, firmata digitalmente dal titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.

Tale documentazione tecnica costituente l'offerta tecnica, dovrà essere elaborata in un'unica relazione (fascicolo) redatta in lingua italiana, in formato A4, con caratteri leggibili (stile: arial 11, interlinea singola, orientamento verticale del foglio).

La struttura dei capitoli della relazione tecnica dovrà essere impostata in modo da consentire l'immediata identificazione e corrispondenza tra criteri di valutazione e offerta del concorrente ovvero come sotto descritto.

L'offerta tecnica dovrà essere suddivisa nei seguenti Capitoli ed in conformità a quanto specificato nel CSA:

CAPITOLO A: Filosofia gestionale e impostazione generale dei servizi oggetto della concessione

CAPITOLO B: Pulizie, manutenzioni e sanificazioni

CAPITOLO C: Studio fattibilità tecnica ed economica - Fascicolo 1: Fattibilità tecnica (art. 2, punto 5.a.1 del CSA)

CAPITOLO D: Vigilanza e sicurezza

CAPITOLO E: Organizzazione, governance e gestione del personale

CAPITOLO F: Monitoraggio, valutazione e reportistica

CAPITOLO G: Scontistica che si intende offrire sui servizi e prodotti alle singole persone.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla presentazione della documentazione relativa al criterio "C".

Nell'offerta tecnica non devono assolutamente essere inseriti elementi di valutazione economica, né deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente l'offerta economica, pena l'esclusione.

## 20. BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA

20

L'offerta offerta economica dovrà essere espressa mediante:

- a) n. di giorni in riduzione della durata della concessione (es. 180 giorni, che equivale ad una durata della concessione inferiore a 180 giorni su 20 anni)
- b) unica percentuale di riduzione dei consumi di energia elettrica a carico dell'amministrazione comunale così come definiti all'art. 1.5 del CSA (Kwh 200.000,00 per i primi due anni di concessione, Kwh 240.000,00 dal terzo al ventesimo anno di concessione)
- c) la percentuale di rialzo sull'importo del canone annuo previsto in € 179,00 oltre IVA di legge.

Al terzo step del percorso "Invia offerta", nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, in quanto il sistema di Sintel non permette l'inserimento di tre distinti valori con il relativo peso da attribuire come stabilito dal successivo art. 21.2, il Concorrente dovrà inserire il solo valore del n. dei giorni di riduzione della durata della concessione.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.

Pertanto per completare l'offerta economica il concorrente dovrà inserire, in piattaforma Sintel, nel campo predisposto denominato "Dettaglio prezzi unitari offerti":

- 1) il modello di offerta economica utilizzando preferibilmente lo stampato proposto "Modello di offerta" (Allegato "D") debitamente compilato e firmato digitalmente riportante in cifra e lettere a pena di esclusione:
  - a) n. di giorni in riduzione della durata della concessione (es. 180 giorni, che equivale ad una durata della concessione inferiore ad 180 giorni su 20 anni), come già riportate a video
  - b) la percentuale di riduzione dei consumi di energia elettrica a carico dell'amministrazione comunale
  - c) la percentuale di rialzo sull'importo del canone annuo previsto in € 179,00 oltre IVA di legge.
- 2) un piano economico-finanziario (PEF) sviluppato sulla base della durata della concessione proposta dall'offerente da cui emerga l'equilibrio gestionale complessivo e il conseguimento di un utile lordo.

Tale PEF dovrà essere asseverato o da un istituto di credito o da un revisore dei conti iscritto nell'apposito albo.

Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per tutte le spese tecniche previste, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare l'importo previsto nell'Allegato A-1c pari ad € 272.720,43 (oltre IVA e/o oneri connessi).
- 3) lo "Studio di fattibilità tecnica ed economica - Parte Seconda "Fattibilità economica" - Offerta economica, così come indicato all'art. 2, punto 5.a.2) del CSA.

La mancata presentazione del piano economico finanziario prescritto e/o la presentazione di un piano economico-finanziario che evidenzia una situazione di NON IN UTILE, comporterà l'esclusione dalla gara.

La presentazione del piano economico-finanziario non asseverato, o da un istituto di credito o da un revisore dei conti iscritto nell'apposito albo, comporterà l'esclusione dalla gara.

La mancata presentazione dello "Studio di fattibilità tecnica ed economica - Parte Seconda "Fattibilità economica" - Offerta economica, così come indicato all'art. 2, punto 5.a.2) del CSA, comporterà l'esclusione dalla gara.

L'offerta economica dovrà indicare obbligatoriamente, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza specifici aziendali che non potranno essere pari a zero e il relativo costo della manodopera.

La dichiarazione di offerta economica di cui sopra, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, il suddetto documento, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

L'offerta non dovrà essere espressa in forma diversa da quella richiesta, né essere subordinata ad alcuna condizione, pena l'esclusione della gara.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In caso di finanziamento da parte di istituti di credito, l'offerta economica dovrà essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti del piano economico-finanziario.

Si mette in evidenza altresì che in caso di finanziamento da parte di istituti di credito l'istituto non può apporre ipoteca su beni immobili in concessione di proprietà del comune.

## 21. CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà nella forma della Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 c.2 del Codice, ovvero in favore dell'Impresa che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri di valutazione:

- a) OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI)
- b) OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI)

Il punteggio massimo attribuibile al Concorrente è pertanto pari a 100.

### 21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte tecniche è demandata, ad una Commissione giudicatrice nominata dalla Centrale di Committenza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta e di seguito elencati:

IDENTIFICATIVO CRITERIO O SUB CRITERIO	DESCRIZIONE CRITERI E SUB CRITERI OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO MAX DEL SUB CRITERIO	TOTALE PUNTEGGIO MAX DEL CRITERIO

<b>A</b>	<b>A. Filosofia gestionale e impostazione generale dei servizi oggetto della concessione</b> Articolato nei seguenti sub criteri:		<b>20,00</b>
A1	1. Premesse introduttive, finalità e obiettivi;	2,00	
A2	2. Descrizione dei servizi sportivi che saranno erogati: tipologia, target di riferimento, utenza potenziale stimata, modalità di erogazione, ecc.;	6,00	
A3	3. Descrizione degli eventi aggregativi, culturali e di animazione che si intende proporre: tipologia, target di riferimento, utenza potenziale, modalità di gestione, ecc.;	5,00	
A4	4. Piano annuale delle attività che si intende proporre (relative al punto A.2 e A.3);	1,00	
A5	5. Descrizione delle attività di somministrazione di cibi e bevande: standard del servizio, target di riferimento, modalità di gestione, ecc.;	4,00	
A6	6. Piano di marketing e promozione dei servizi e delle attività;	2,00	
<b>B</b>	<b>B. Pulizie, manutenzioni e sanificazioni</b> Articolato nei seguenti sub criteri:		<b>18,00</b>
B1	1. Piano programma delle pulizie relative alle aree esterne e agli spazi suddivisi in: giornalieri, periodiche infra annuali e annuali	4,00	
B2	2. Piano programma delle manutenzioni ordinarie delle attrezzature e degli immobili: palestra, club house, servizi igienici pubblici, impianti da tennis e calcetto, recinzione perimetrale, aree attrezzate, camminamenti, varchi n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6;	5,00	
B3	3. Piano programma delle manutenzioni straordinarie degli immobili e delle attrezzature;	3,00	
B4	4. Piano programma delle manutenzioni ordinarie del verde;	2,00	
B5	5. Piano programma delle manutenzioni straordinarie del verde;	2,50	

B6	6. Piano di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione e zooprofilassi, unitamente alle azioni di lotta alla proliferazione delle zanzare e agli interventi di rimozioni nidi vespe;	1,50	
C	C. Studio di fattibilità tecnica ed economica - Fascicolo 1: Fattibilità tecnica” articolato nei seguenti sub criteri:		19,00
C1	1. Relazione descrittiva degli interventi relativi alla realizzazione dei campi da tennis, calcetto e blocco spogliatoi, unitamente a tutti gli altri interventi che il concorrente intende realizzare;	3,00	
C2	2. Elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;	3,00	
C3	3. Elaborati cartografici, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;	2,00	
C4	4. Valutazioni ovvero eventuali diagnosi energetiche delle opere in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia;	5,00	
C5	5. Indicazioni delle caratteristiche prestazionali, delle specifiche funzionali, delle esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale qualora necessarie;	1,00	
C6	6. Indicazioni relative alla tipologia dei materiali e delle forniture impiegate;	4,00	
C7	7. Cronoprogramma;	1,00	
D	D. Vigilanza e sicurezza articolato nei seguenti sub criteri:		5,00
D1	1. Descrizione delle modalità con cui si intende garantire la vigilanza e la sicurezza dell'impianto;	4,00	

D2	2. Linee guida del piano di emergenza in generale e in occasione dell'organizzazione di eventi ;	1,00	
E	<b>E. Organizzazione, <i>governance</i> e gestione del personale</b> Articolato nei seguenti sub criteri:		7,00
E1	1. Illustrazione del sistema di <i>governance</i> complessivo e delle modalità di gestione del gruppo di lavoro	2,00	
E2	2. Organigramma, figure professionali coinvolte e piano della formazione annuale e triennale	2,00	
E3	3. Per le diverse figure professionali: CCNL applicato e livello di inquadramento e/o altre tipologie contrattuali applicate;	1,00	
E4	4. Gestione delle emergenze relative al personale;	1,00	
ES	5. Disponibilità a inserire una persona svantaggiata, segnalata dai servizi sociali comunali, ai sensi delle Leggi n. 381/1991 e n. 68/1999 o del Regolamento CE n. 2204/2002 per un monte ore medio settimanale di 24 tramite l'istituto della borsa lavoro e/o dell'assunzione con oneri a carico della DA per almeno 6 mesi all'anno;  5.a se borsa lavoro: punti 0,50 5.b se assunzione: punti 1,00 (indicare solo una delle due alternative)	1,00	
F	<b>F. Monitoraggio, Valutazione e Reportistica</b> Articolato nei seguenti sub criteri:		5,00
F1	1. Sistema di valutazione adottato (finalità, obiettivi, strumenti, indicatori, tempi, reportistica);	3,00	
F2	2. <i>Customer Satisfaction</i> : servizi da testare, descrittori degli elementi da testare, modalità, tempi;	2,00	

G	G. Scontistica che si intende offrire sui servizi e prodotti alle singole persone		6,00
G1	1. Persone over 55 anni e/o con con invalidità superiore al 60%	2,50	
G2	2. Persone under 25 anni	2,50	
G3	3. Dipendenti comunali	1,00	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla presentazione della documentazione relativa al criterio "C". Nell'offerta tecnica non devono assolutamente essere inseriti elementi di valutazione economica, a pena di esclusione;

L'attribuzione dei punteggi relativi al criterio "G" è subordinata alla presentazione chiara e precisa delle condizioni che rendono fruibile gli sconti proposti. In particolare, nel caso di servizi da erogare ad un gruppo di persone (ad esempio: calcetto, tennis), occorre precisare qual è il numero di persone appartenente alle categorie individuate che garantiscono l'applicazione dello sconto all'intero gruppo. Per i servizi e le prestazioni individuali tale specificazione non è necessaria. Analoghe considerazioni valgono per i servizi di somministrazione di cibi e bevande;

In base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta B, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo della «media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari»;

La Commissione per l'attribuzione dei punteggi degli elementi di valutazione qualitativi opererà attraverso l'applicazione della seguente formula:  $C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$ , in cui:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$\sum_n$  = sommatoria;

$n$  = numero totale dei criteri;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al criterio (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra 0 e 1;

I coefficienti per la valutazione dei sub criterio  $V(a)_i$  di natura qualitativa verranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabile tra 0 (valutazione minima) e 1 (valutazione massima), attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari;

Successivamente ciascun coefficiente determinato per ciascun sub criterio sarà moltiplicato per il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio;

La somma dei sub criteri come precedentemente determinati darà luogo al punteggio dei singoli criteri;

Una volta attribuiti i punteggi relativi ai criteri si procederà alla riparametrazione dei punteggi su base 1 secondo le modalità definite ANAC con delibera del 21 settembre 2016 - Linee guida n. 2 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa». (Delibera n. 1005);

Si stabilisce inoltre di attribuire ai giudizi di merito assegnati dai commissari i coefficienti indicati nella sottostante tabella, tra 0 e 1 (per i criteri di natura qualitativa):

Giudizio di merito	Coefficiente corrispondente
eccellente	1
ottimo	0,8
buono	0,6
discreto	0,4
sufficiente	0,2
insufficiente	0

## 21.2 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione avviene:

- a) Attribuendo fino ad un massimo di **punti 5,00** relativamente alla riduzione della durata della concessione. Tale riduzione è commisurata in giorni;

L'assegnazione del punteggio relativo avverrà applicando la seguente formula lineare:

$$PA = [P_{MAX} \times (PR\text{-iesimo} / PR\text{-max})]$$
 in cui:

PA = Punteggio da assegnare;

P<sub>MAX</sub> = Punteggio massimo da assegnare;

PR-iesimo = numero di giorni di riduzione offerto dal singolo concorrente (concorrente i-esimo);

PR-max = numero di giorni di riduzione offerto più elevato;

x = simbolo della moltiplicazione;

/ = simbolo della divisione;

- b) Attribuendo fino ad un massimo di **punti 5,00** relativamente alla percentuale di riduzione dei consumi di energia elettrica a carico dell'AC così come definiti all'art. 1.5 del CSA. I soggetti partecipanti dovranno offrire un'unica percentuale di riduzione;

L'assegnazione del punteggio relativo avverrà applicando la seguente formula lineare:

$$PA = [P_{MAX} \times (PR\text{-iesimo} / PR\text{-max})]$$
 in cui:

PA = Punteggio da assegnare;

P<sub>MAX</sub> = Punteggio massimo da assegnare;

PR-iesimo = percentuale di riduzione offerto dal singolo concorrente (concorrente i-esimo);

PR-max = percentuale di riduzione offerto più elevato;

x = simbolo della moltiplicazione;

/ = simbolo della divisione;

- c) Attribuendo fino ad un massimo di **punti 10,00** relativamente all'importo relativo al canone di concessione annuale espresso in aumento percentuale rispetto a quello definito all'art. 13.1 del CSA. I soggetti partecipanti dovranno offrire un'unica percentuale di aumento.

Il concorrente dovrà esprimere la propria offerta arrotondata fino ad un massimo di due cifre decimali.

L'assegnazione del punteggio relativo avverrà applicando la seguente formula lineare:

$$PA = [P_{MAX} \times (PR\text{-iesimo} / PR\text{-max})]$$
 in cui:

PA = Punteggio da assegnare;

P<sub>MAX</sub> = Punteggio massimo da assegnare;

PR-iesimo = percentuale di aumento offerto dal singolo concorrente (concorrente i-esimo);

PR-max = percentuale di aumento offerto più elevato;

x = simbolo della moltiplicazione;

/ = simbolo della divisione;

In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell'offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto valido quello espresso in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato nel format di Sintel e quanto contenuto nell'allegato D - "modello di offerta" si terrà valido quanto espressamente indicato nel modello di offerta allegato al presente disciplinare.

Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.

### **21.3 INDICAZIONI GENERALI**

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, sia di natura tecnica che economica, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

Risulterà aggiudicatario l'offerente che otterrà il maggior punteggio complessivo, assunto dalla somma dei punti attribuiti tra l'offerta tecnica ed economica.

In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l'offerta tecnica, si procederà a sorteggio.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta presentata è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per il concorrente e resta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, mentre lo sarà per la stazione appaltante dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Nel caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi, per il completamento dei lavori e delle prestazioni della successiva impresa classificata, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà, alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### 23. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La procedura aperta avrà luogo il giorno **19 Marzo 2019** alle ore **10.00** in seduta pubblica presso la Sala Riunioni - 2 piano - del Palazzo Comunale di Piazza Visconti n. 23 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico del Comune di Rho ([www.comune.rho.mi.it](http://www.comune.rho.mi.it) percorso Il Comune - Bandi e Concorsi . Bandi di gara aperti - oggetto della presente gara).

Nella seduta di gara si procederà all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa di cui alla busta telematica A "Documentazione Amministrativa".

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, procederà all'apertura della busta telematica B "Offerta Tecnica" ai soli fini della correttezza formale della sua presentazione. In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche contenute nel plico di invio dell'Offerta Tecnica, con attribuzione dei punteggi, secondo le indicazioni riportate nel presente Bando di gara.

Ultimati i lavori in seduta riservata della Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati, tramite la piattaforma telematica Sintel, ai concorrenti ammessi, si procederà alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, all'apertura dell'offerta economica e alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria finale e formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Presidente di gara sospenderà la seduta e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile del Procedimento, che procederà secondo quanto indicato al punto 22.

Il sub procedimento di verifica dell'anomalia riguarderà la prima migliore offerta e si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata ed alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria

La Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Il soggetto che presiede la gara, all'esito del procedimento di verifica, in seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate nel loro complesso inaffidabili e formula proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

La data della seduta pubblica di rinvio verrà comunicata mediante specifico avviso sul sito [www.comune.rho.mi.it](http://www.comune.rho.mi.it) nonché sul sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) nella sezione Sintel - piattaforma e-procurement.

In ottemperanza all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 la Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e previsioni di bando.

Nel caso in cui non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria, se trattasi dell'aggiudicatario, ed alla segnalazione del fatto alle autorità competenti per i provvedimenti di competenza.

#### 24. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, l'aggiudicazione definitiva e la successiva stipulazione del contratto sono comunque subordinate al positivo esito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni rese in sede di gara e nel rispetto della normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto verrà richiesto all'appaltatore di presentare, entro 35 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto. In caso l'aggiudicatario non presenti la predetta documentazione nei termini prescritti la Stazione Appaltante provvederà alla revoca della aggiudicazione definitiva ed ai conseguenti provvedimenti per l'aggiudicazione dell'appalto ad altro concorrente.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, il contratto di appalto dovrà essere stipulato in modalità elettronica con firma digitale. Pertanto il legale rappresentante dell'aggiudicatario o comunque il soggetto avente i necessari poteri per la sottoscrizione del contratto dovrà essere abilitato alla firma digitale. La stipulazione del contratto è soggetta all'osservanza delle norme in materia di antimafia ed alla prescritta documentazione di cui al D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 76 del Decreto Legislativo 50/2016 l'aggiudicazione dell'appalto e la data di stipula del relativo contratto verranno comunicati a tutti i partecipanti a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in sede di offerta.

L'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto deve provvedere alla stipula di coperture assicurative così come previste all'art. 10 del CSA

##### **A garanzia dei lavori:**

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Pertanto tale polizza, che si precisa dovrà essere specifica per i lavori in appalto con il presente bando, dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:

- l'importo contrattuale dei lavori (come desunto dal PEF) per rischi di esecuzione di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016
- € 1.000.000,00 (unmilione/00) per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Tale polizza dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori ed allo scopo l'aggiudicatario la dovrà trasmettere alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima di tale consegna e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

E' previsto il rispetto delle normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di piani di sicurezza.

##### **A garanzia dei servizi tecnici:**

Dovrà inoltre essere prodotta una polizza specifica per i lavori progettati, che copra i rischi professionali del progettista, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo e per un massimale pari ad almeno il 10% delle opere progettate.

Per le attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza dovrà invece essere presentata RC professionale in corso di validità per un massimale corrispondente al valore delle opere e comprendente le attività svolte.

Le polizze devono essere conformi agli schemi previsti dal Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Impresa Aggiudicataria.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## 25. CONTROVERSIE

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio è competente il Foro di Milano rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Si applicano le norme di cui alla Parte VI - Titolo I - del D.Lgs. 50/2016 e smi.

## 26. ALTRE INFORMAZIONI

**Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:**

Si ricorda che le dichiarazioni rese in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti

Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**Obblighi tracciabilità finanziaria**

L'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio.

Pertanto, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori/fornitori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Clausola risolutiva espressa: Si specifica sin d'ora che qualora l'Aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento del servizio, il contratto sarà risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

**Rimborso spese di pubblicazione**

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante

**Commissione di gara - Albo nazionale ANAC**

In ottemperanza alla Linee Guida n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" e al Comunicato del Presidente del 18.07.2018, la stazione appaltante indica:

- 1) appalto inferiore alle soglie comunitarie e non particolarmente complesso;
- 2) numero di membri della commissione giudicatrice: 3;
- 3) caratteristiche professionali dei commissari di gara: n. 1 specialista in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche n. 2 personale tecnico-amministrativo adeguatamente formato;
- 4) numero di componenti interni: 2
- 5) criterio per la nomina del presidente: membro esterno.

Qualora l'Albo nazionale e il relativo applicativo ANAC non risultassero attivi o fosse ancora vigente il regime transitorio di cui all'art. 216 c. 12 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvederà, in alternativa, alla nomina di 3 commissari secondo i principi di competenza e trasparenza.

**27. ACCESSO AGLI ATTI**

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del comma 5 del succitato articolo i concorrenti dovranno dichiarare quali informazioni e/o giustificazioni delle proprie offerte costituiscono secondo motivata e comprovata propria dichiarazione, segreti tecnici o commerciali.

**28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), si informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio o lavoro di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell'Ente, con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici dell'Ente e comunicati ad altri enti pubblici per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge (per es. Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, Prefettura, Procura della Repubblica);
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 GDPR e, ove applicabili i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR;
- g) il titolare del trattamento dei dati: C.U.C. RHO.

**Il Responsabile**  
**C.U.C. RHO**  
**Ing. Giovanni Battista Fumagalli**

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

FUMAGALLI GIOVANNI BATTISTA;1;88489547322664277145793260795298991530